

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 235)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, FILETTI, BACCHI, CROLLALANZA, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI e Mario TEDESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1972

Voto agli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 48 della Costituzione dice: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto *non può essere limitato* se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati nella legge ».

Eppure i cinque milioni d'italiani all'estero, non per incapacità civile e per cause ostanti e nemmeno per indifferenza o volontà soggettiva, sono tuttora privati di fatto di questo diritto che è, al tempo stesso, dovere. Materialmente non possono esercitare nè il *ius suffragi* nè il *ius honorum* di cui quattro secoli prima di Cristo già godevano i cittadini di Roma e sono nella diminuita condizione non dissimile da quella dei « soci » o dei provinciali, *diminuto iure*.

E chi più degno di far sentire l'eco delle sue aspirazioni, il travaglio dei suoi problemi, la sua volontà costruttiva nelle aule dove si forgiavano le leggi, di questa massa imponente di cittadini che hanno mantenuto con la Patria, per il vincolo della nazionalità, nodi indissolubili non troncati dal tempo e dall'assenza, non indeboliti dall'indifferenza e dall'oblio?

Non si possono tenere lontani oltre cinque milioni di connazionali dalla vita poli-

tica e legislativa del Paese. Gli italiani all'estero hanno diritto di essere considerati come una forza viva in stato di assoluta parità con i fratelli che vivono in Patria. Non si deve pensare che siano soltanto dei silenziosi, periodici, sicuri provveditori di valuta pregiata con le loro rimesse in Patria.

Fino ad oggi solo pochi privilegiati che possono abbandonare la propria attività per votare senza perdere il proprio posto di lavoro e che sono in grado di sostenere le spesso cospicue spese di viaggio, sono in grado di esercitare i loro diritti costituzionali e di assolvere ad un loro preciso dovere civico rientrando in Patria e votando nel loro Comune di origine. La maggioranza degli emigrati per cause economiche e di lavoro è di fatto esclusa dal diritto di voto e — suprema beffa contro i meno abbienti — bollata nel proprio certificato con la scritta: « non ha votato ».

Come eliminare questa ingiusta, assurda, anticostituzionale discriminazione? Organizzando forse flotte aeree e marittime a spese dello Stato? O molto più semplicemente ed economicamente consentendo agli emigrati di votare nelle sedi consolari italiane all'estero?

È quest'ultima, onorevoli colleghi, la soluzione che abbiamo l'onore di proporre al vostro esame e alla vostra cosciente approvazione con il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È abrogato l'articolo 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, modificato dalla legge 22 gennaio 1966, n. 1.

Art. 2.

I cittadini italiani domiciliati all'estero per qualsivoglia motivo o che si trovino in viaggio all'estero nei giorni dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto presso sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali dei Consolati della Repubblica.

Art. 3.

I certificati elettorali verranno rilasciati dal Console d'Italia a tutti i cittadini in possesso di un passaporto valido e la votazione avrà luogo presso un seggio elettorale costituito dal Console presso la sede del Consolato d'Italia.

Art. 4.

Le schede votate verranno trasmesse in urne sigillate all'Ambasciata dalla quale il Consolato dipende, che ne curerà le operazioni di scrutinio garantendone l'imparzialità.

Art. 5.

Presidente della Commissione di scrutinio sarà un funzionario dell'Ambasciata delegato dall'Ambasciatore.

Art. 6.

Membri della Commissione saranno sei connazionali stabilmente residenti nella ca-

pitale sede dell'Ambasciata e sorteggiati fra tutti gli aventi diritto al voto che almeno una settimana prima del giorno delle elezioni abbiano chiesto di partecipare al sorteggio.

Art. 7.

Ogni ambasciata provvederà a trasmettere tramite il Ministero degli affari esteri i risultati dello scrutinio effettuato al Ministero dell'interno (Ufficio centrale elettorale nazionale) che provvederà a compulsare tutti i risultati pervenuti ed a proclamare i deputati ed i senatori eletti.

Art. 8.

Le liste per le elezioni verranno depositate presso l'Ufficio centrale elettorale sessanta giorni prima delle elezioni con le seguenti modalità:

a) per la Camera dei deputati liste comprendenti i nominativi di non oltre cento candidati che verranno votati a scrutinio di lista ed attribuendo cinque voti preferenziali. Verrà proclamato eletto secondo la graduatoria dei voti preferenziali un candidato per ogni cinquantamila voti validi ottenuti dalla lista;

b) per le elezioni dei senatori verranno stabilite circoscrizioni elettorali convenzionali (collegi uninominali) a seconda del numero dei connazionali stabilmente residenti nei cinque continenti.

Tale suddivisione in collegi uninominali verrà curata dal Ministero degli affari esteri.

Il collegio unico nazionale (circoscrizione elettorale « estero ») è formato nel suo insieme da tutti i suddetti collegi uninominali e verrà equiparato per le elezioni dei senatori ad una regione italiana.

Verrà eletto un candidato per ogni ottantamila voti validi.

Art. 9.

I Consolati provvederanno attraverso inserzioni sulla stampa locale ad informare

i connazionali della possibilità di esercitare il loro diritto di voto presso la sede consolare.

Art. 10.

Nessuna forma di propaganda elettorale sarà ammessa.

Art. 11.

Viene consentita l'affissione nei locali del Consolato di un manifesto o programma firmato dai presentatori di ogni lista elettorale che consenta agli elettori una sintetica conoscenza degli impegni che ogni gruppo di candidati intende assumere sul piano politico nei riguardi degli elettori stessi.

Art. 12.

Con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno dettate le norme per l'attuazione e l'entrata in vigore della presente legge.